

<b>REV.1</b>	<b>DATA: 20/12/2024</b>	<b>NATURA DELLE MODIFICHE:</b> recepimento aggiornamento normativo	
<b>REDAZIONE</b>	<b>SIGLA</b> Asset Management	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> R. POLLINI
<b>VERIFICA</b>	<b>SIGLA</b> Operations Energia	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> P. CALANI
<b>VERIFICA</b>	<b>SIGLA</b> Servizi Distribuzione Energia	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> C. MORANDI
<b>APPROVAZIONE</b>	<b>SIGLA</b> Distribuzione Energia	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b> F. BRONZINI

## Sommario

1	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
2	DEFINIZIONI .....	5
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8
4	GESTIONE RICHIESTA DI CONNESSIONE DI BIOMETANO .....	10
4.1	Procedura per le richieste di connessione .....	10
4.1.1	La richiesta.....	11
4.1.2	Localizzazione del Punto di connessione in rete .....	12
4.1.3	La valutazione tecnico-economica .....	13
4.1.4	Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e preventivo.....	14
4.2	Risoluzione del Contratto di Connessione.....	15
4.3	Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione del preventivo .....	16
4.4	Indennizzi relativi alla connessione di produzioni di biometano .....	17
5	REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	18
5.1	Realizzazione dell'impianto di consegna e misura .....	18
5.1.1	Prescrizioni relative agli impianti di misura.....	19
5.1.2	Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: gascromatografi.....	20
5.1.2.1	Requisiti delle apparecchiature utilizzate .....	20
5.1.2.2	Caratterizzazione dell'apparecchiatura.....	21
5.1.2.3	Modalità di installazione .....	21
5.1.3	Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: analizzatori di qualità .....	22
5.1.3.1	Requisiti delle apparecchiature utilizzate .....	22
5.1.3.2	Caratterizzazione dell'apparecchiatura.....	22
5.1.3.3	Modalità di installazione .....	23
5.2	Adempimenti connessi alla realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione e collegamento alla rete	24
5.2.1	Realizzazione impianto di ricezione e immissione a cura INRETE .....	24
5.2.2	Realizzazione impianto di ricezione e immissione a cura Produttore .....	24
6	CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI PUNTI DI IMMISSIONE.....	25
6.1	Attività preliminari all'attivazione della connessione.....	26
6.2	Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio .....	26

6.3	Verbale di attivazione .....	28
6.4	Obblighi verso Snam Rete Gas - gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano .....	28
6.4.1	Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di biometano .....	29
7	ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONSEGNA E MISURA.....	29
7.1	Gestione Misura.....	29
7.1.1	Ruoli, diritti e responsabilità delle parti .....	30
7.1.2	Produttore .....	30
7.1.3	Distributore.....	31
7.2	Gestione sistema di misura .....	31
7.2.1	Gestione Gascromatografo .....	31
7.2.1.1	Esercizio del gascromatografo .....	32
7.2.1.2	Taratura .....	32
7.2.1.3	Controlli periodici.....	32
7.2.1.4	Manutenzione.....	32
7.2.1.5	Trasmissione dati .....	32
7.2.2	Gestione Analizzatori di Qualità .....	33
7.2.2.1	Esercizio dell'analizzatore di qualità .....	33
7.2.2.2	Taratura .....	33
7.2.2.3	Controlli periodici.....	33
7.2.2.4	Manutenzione.....	33
7.2.2.5	Trasmissione dati .....	33
7.3	Piano di intervento per la gestione delle anomalie.....	34
7.4	Chiusura dei Punti di Immissione da produzioni di biometano.....	34
8	SPECIFICA DI QUALITA' DEL GAS BIOMETANO.....	36
8.1	Obblighi generali .....	36
8.2	Parametri di qualità e valori di riferimento.....	37
8.3	Determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano .....	39
8.4	Determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia .....	40
8.5	Gestione anomalie dei parametri di qualità.....	41
9	RESPONSABILITA' DELLE PARTI .....	42
9.1	Obblighi delle Parti.....	42

9.2	Inadempienze contrattuali del Distributore.....	43
9.2.1	Ritardata esecuzione opere di connessione.....	43
9.3	Inadempienze contrattuali del Produttore .....	43
9.3.1	Limiti di pressione .....	43
9.3.2	Qualità del biometano .....	44
9.4	Limitazione di responsabilità.....	44
9.4.1	Dolo/colpa grave.....	44
9.4.2	Esclusione di responsabilità .....	44
9.5	Forza maggiore .....	44
9.5.1	Definizione .....	44
9.5.2	Cause .....	44
9.5.3	Effetti .....	45
9.5.4	Notifica.....	45

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 5/45</b>

## 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento di Connessione ed Esercizio (di seguito Regolamento) disciplina le modalità di esercizio e connessione degli impianti di produzione di Biometano alla rete di distribuzione del gas, gestita da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (di seguito INRETE), comprese le immissioni di biometano per mezzo di carri bombolai, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione gas nonché la massima trasparenza e la non discriminazione all'accesso alle reti di distribuzione nei confronti dei produttori di biometano.

Il Regolamento definisce:

- a) la gestione della richiesta di connessione;
- b) la realizzazione dell'impianto di consegna e misura e dell'impianto di immissione;
- c) le condizioni per l'avviamento e per la chiusura dell'impianto di consegna e misura e dell'impianto di immissione;
- d) le modalità di esercizio e conduzione degli impianti;
- e) i parametri di qualità del gas;
- f) le responsabilità delle parti.

Le specifiche e i criteri per l'accesso alla rete di distribuzione gestita da INRETE ottemperano al dettato del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto riportato nella Sezione I Titolo 3, Art.6 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 27/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito Delibera 27/2019) "Direttive per la connessione di biometano alle reti di gas naturale" - "Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti" – "Pubblicità e trasparenza".

## 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si considerano le seguenti definizioni.

**Anno Termico:** Arco temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Autorità indipendente, istituita con la L. 481/1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore (di seguito anche Autorità).

**Biogas:** Gas comprendente principalmente metano e anidride carbonica, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa. (rif. UNI/TS 11537).

**Biomassa:** Materiale biologico da organismi viventi o recentemente vissuti, tipicamente possono essere vegetali o materiali di derivazione vegetale. (rif. UNI/TS 11537).

**Biometano:** gas contenente principalmente metano, ottenuto dalla purificazione di biogas o da metanazione del bio-syngas (rif. UNI/TS 11537).

*Nota: il biometano potrebbe essere ottenuto anche dal processo di metanazione del biogas o da altri flussi carbonici di origine biologica o meno, va considerato però che attualmente non sono disponibili norme tecniche*

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 6/45</b>

*applicabili a tali produzioni e che questi gas potrebbero non garantire l'origine da fonti rinnovabili (rif. UNI/TS 11537).*

**Bio-syngas:** gas, comprendente principalmente monossido di carbonio e idrogeno ottenuto dalla gassificazione delle biomasse. (rif. UNI/TS 11537)

**Campionamento in continuo:** determinazione dei parametri richiesti, mediante installazione fissa di apparecchiature a funzionamento automatico che generi misure valide secondo una frequenza specificata.

**Campionamento in discontinuo:** determinazione dei parametri richiesti mediante analisi di laboratorio di un campione del gas prelevato in campo.

**Contratto di connessione ed esercizio** (di seguito Contratto): si intende il preventivo di spesa, comprensivo degli allegati emessi in fase di presentazione dello stesso e successive integrazioni, debitamente sottoscritti per accettazione dal Richiedente, unitamente al presente Regolamento.

**Distributore:** soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale. In relazione al presente documento il Distributore è INRETE.

**GSE:** Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. . (rif. Del. 27/2019)

**Impianto:** qualora non diversamente indicato, si intende l'insieme degli impianti di consegna e misura e di connessione alla rete.

**Impianto di connessione alla rete:** complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale. L'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere il gruppo di riduzione e/o l'impianto di odorizzazione. (rif. Del. 27/2019)

Ai fini del presente documento l'impianto di connessione alla rete si intende composto da:

- Punto di immissione (organo di intercettazione)
- Impianto di ricezione e immissione
- Collegamento alla rete esistente
- Punto di connessione in rete (organo di presa)

**Impianto di consegna e misura:** impianto su cui avvengono le transazioni economiche riferite all'immissione di biometano in rete e sul quale a tale scopo sono misurati i volumi, le portate ed il contenuto energetico immesso nelle reti dai produttori. L'impianto di consegna e misura comprende le seguenti sezioni funzionali (rif. UNI/TS 11537):

- i. controllo di qualità del biometano e gestione del biometano fuori specifica;
- ii. misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano;
- iii. misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità fiscale/commerciale).

**Impianto di distribuzione:** rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione del gas naturale. L'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura. L'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice (rif. Delibera ARERA 569/2019/R/gas, Allegato A).

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 7/45</b>

**Impianto di produzione:** impianto in cui avviene il trattamento della biomassa per la produzione di biogas o bio-syngas (rif. UNI/TS 11537).

**Impianto di ricezione e immissione:** impianto che comprende le seguenti sezioni funzionali:

- i. controllo di qualità del biometano;
- ii. intercettazione anche da remoto dell'immissione per condizioni di non conformità del biometano;
- iii. controllo della pressione per la connessione in rete;
- iv. misura dei volumi e delle portate di biometano consegnate (ai fini dell'odorizzazione);
- v. odorizzazione del biometano per la connessione in reti di distribuzione del gas.

**Periodo di avviamento:** Periodo corrispondente ai primi 3 mesi di funzionamento continuativo entro i parametri di qualità e pressione dell'impianto di ricezione ed immissione in rete (rif. UNI/TS 11537).

**Pressione di consegna:** pressione a cui il Produttore di biometano conferisce il gas al Distributore (rif. UNI/TS 11537).

**Produttore di biometano o Produttore:** soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano (rif. Del. 27/2019).

**Punto di Entrata Virtuale (PIV):** concetto introdotto ai sensi della delibera ARERA 210/2015/R/GAS da parte di Snam Rete Gas per la gestione dei quantitativi di biometano immessi direttamente o indirettamente (tramite carri bombolai) da impianti allacciati a rete di distribuzione.

**Punto di immissione/ Limite di fornitura:** punto fisico della rete in cui il Distributore prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete, anche tramite carri bombolai (rif. del 27/2019). Tale punto rappresenta il limite di fornitura ed è posto immediatamente a monte della valvola di intercettazione di monte dell'impianto di ricezione e immissione (rif. UNI/TS 11537).

**Punto di connessione in rete:** punto identificato dal gestore di rete a seguito della verifica di compatibilità del profilo previsto di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza. Dal punto di vista realizzativo coincide con l'opera di presa da realizzarsi sulla condotta di distribuzione esistente

**Regolamento di Connessione ed Esercizio:** il presente documento che è parte integrante del Contratto che stabilisce gli obblighi tra il Distributore e il Richiedente nella realizzazione dell'impianto di connessione e nell'esercizio dell'immissione di biometano nel punto di immissione.

**Rete di distribuzione:** sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti finali; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza [RQDG].

**Richiedente:** persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione e può realizzare la connessione all'impianto di distribuzione. Il Richiedente, qualora diverso dal Produttore, dovrà agire in nome e per conto di quest'ultimo in forza di idonea procura speciale notarile ai fini della gestione della richiesta di connessione.,.

**Titolare dell'impianto di misura:** è il soggetto responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

**Titolare dello strumento:** la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura (rif. DM 93/2017).

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 8/45

**Trasportatore:** soggetto che gestisce il servizio di trasporto del gas naturale, nel presente documento il Trasportatore è Snam Rete Gas.

**Utente della rete:** utilizzatore della rete di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna, secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo ad immettere biometano in tale punto (rif. Del. 27/2019).

**Utente del bilanciamento:** shipper che ha sottoscritto un contratto con il produttore/Utente della rete finalizzato alla vendita dell'intero quantitativo di biometano prodotto.

### 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 1083/1971** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- **D.lgs. n. 164/2000** "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- **D.lgs. n. 22/2007** "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" come modificato dal D. Lgs. n. 84 del 19 maggio 2016 (rifusione MID);
- **Decreto Ministeriale 16 aprile 2008** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **Decreto Ministeriale 17 aprile 2008** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; **DM 5/12/2013**
- **D.Lgs 28 del 03/03/2011**
- **D.Lgs 93 del 1 giugno 2011**
- **D.lgs. n. 28/2011** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- **Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 n. 340** " Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR. (22A06066) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-2022)"
- **Decreto Ministeriale 3 Febbraio 2016** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8";
- **Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984** "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e **Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8";

- **Decreto Ministeriale 18 maggio 2018** “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
- **Decreto Ministeriale 3 giugno 2022** “Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile»”;
- **Delibera ARERA 46/2015/R/gas** “Direttive per le connessioni impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”;
- **Delibera ARERA 27/2019/R/gas** “Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale”;
- **Delibera ARERA 64/2020/R/gas** “Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale”;
- **Delibera ARERA 220/2023/R/gas** “Disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni di biometano e di semplificazione delle direttive connessioni in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”
- **Delibera ARERA 131/2024/R/gas** “Approvazione delle procedure trasmesse da SNAM RETE GAS S.P.A., ai sensi della deliberazione dell’autorità 220/2023/r/gas, relative agli impianti di produzione di biometano”;
- **Delibera ARERA 569/2019/R/gas** “Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e relativo allegato A (RQDG);
- **Delibera AEEG 185/05** “Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;**UNI EN 437** “Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi”;
- **UNI 9167** “Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo”;
- **UNI 9463** “Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari” – Parti 1, 2, 3 e 4;
- **UNI 7133** “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Parti 1, 2 3 e 4;
- **UNI/TS 11537** “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”;
- **UNI/TS 11629** “Sistemi di misura del gas – Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto”;
- **UNI/TS 11567** “Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa”;
- **UNI CEI EN ISO 80000 serie** “Grandezze ed unità di misura”;
- **UNI EN 437** “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”;
- **ISO 13443** “Natural gas – Standard reference conditions”;

- **UNI CEN/TR 17238** “Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana”;
- **UNI EN 16726** “Infrastrutture del gas - Qualità del gas - Gruppo H”;
- **UNI EN 16723-1** “Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”

## 4 GESTIONE RICHIESTA DI CONNESSIONE DI BIOMETANO

Nel presente capitolo vengono definiti i termini e le condizioni tecnico-economiche atte a regolare la richiesta per la realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione di biometano e la correlata connessione alla rete di distribuzione del gas del Distributore.

L'attività descritta comprende le seguenti fasi:

- Richiesta;
- Localizzazione del Punto di connessione in rete;
- Valutazione tecnico-economica;
- Comunicazione di ammissibilità, preventivo e accettazione da parte del Richiedente.

Attività	Paragrafo	A cura di
Invio richiesta di connessione completa di tutta la documentazione necessaria e attestazione di versamento	4.1.1	Richiedente
Concordare Ubicazione dell'impianto di Consegna e misura, del Punto di Immissione e dell'impianto di ricezione e immissione	4.1.1	Richiedente e Distributore
Preparazione preventivo (localizzazione punto di consegna, valutazione tecnico-economica)	4.1.2, 4.1.3	Distributore
Comunicazione di ammissibilità (e trasmissione preventivo) o inammissibilità della connessione	4.1.5	Distributore

### 4.1 Procedura per le richieste di connessione

Ai sensi dell'articolo 7.1 dell'Allegato A della deliberazione Allegato A della deliberazione ARERA 27/2019/R/gas come modificata ed integrata dalle Deliberazioni ARERA 220/2023/R/gas e 131/2024/R/gas, a partire dal 1 giugno 2024 ogni richiesta di connessione dovrà essere obbligatoriamente preceduta da una “Richiesta di verifica della connessione alle reti gas” da inviare a SNAM Rete Gas S.p.A. In esito alla “Richiesta di verifica della connessione alle reti gas” il soggetto Richiedente riceverà da SNAM Rete Gas S.p.A. indicazioni in merito al soggetto gestore a cui dovrà essere inviata la richiesta di connessione. Qualora il soggetto gestore indicato sia INRETE Distribuzione Energia S.p.A., si riporta di seguito l'iter da seguire per la successiva richiesta di connessione formale.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 11/45</b>

#### 4.1.1 La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo punto di immissione viene attivato dalla richiesta di connessione presentata a INRETE dal Richiedente utilizzando il modulo di richiesta di connessione, completa di tutti gli allegati, presente sul sito del Distributore ed inviandolo via PEC all'indirizzo: [heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it)

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire a INRETE i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.);
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto di produzione da allacciare (codice ATECO 2007 attività produttiva/comune), comprensiva, ai sensi della Delibera 27/2019, della relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto è destinato ad insistere;
- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
- d) le capacità di immissione richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima, volume annuo);
- e) l'autocertificazione con dichiarazione della compatibilità della destinazione d'uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- f) la dichiarazione, mediante apposita modulistica pubblicata sul sito internet di INRETE, attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto è destinato a insistere. Qualora il Produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno, il Richiedente dovrà fornire il titolo d'uso del terreno (contratto d'affitto, comodato d'uso, etc.);
- g) l'autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere, fornendone copia al Distributore, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto entro la data prevista per l'avvio lavori e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto entro la data prevista per l'entrata in esercizio dello stesso;
- h) lo schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto, nel rispetto della legislazione vigente e sulla base delle indicazioni del presente Regolamento, unitamente ad una planimetria generale dell'impianto e ad una corografia con la relativa ubicazione;
- i) la relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:
  - caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell'impianto, modalità di gestione, etc.);
  - portata oraria minima di immissione;
  - portata oraria massima di immissione;
  - volume medio di produzione annua previsto;
  - profili medi previsti di immissione:
    - i. profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
    - ii. profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione;
    - iii. profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
    - iv. profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;
- j) l'attestazione del versamento a titolo di cauzione e garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, dell'importo definito dall'art. 14.1 della Delibera 27/2019, fissato a **euro 2.000,00** e

aggiornato annualmente dall’Autorità. Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente Conto Corrente Bancario **IBAN: IT74N0306909400100000007044 – SWIFT: BCITITMM intestato a INRETE Distribuzione Energia** se aperto presso la Banca Intesa San Paolo - Via Verdi 8 - 20121 – MILANO, indicando nella causale del bonifico **“Cauzione - Richiesta connessione biometano - <<nominativo richiedente>>”**.

- k) l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- la rispondenza del biometano prodotto dal proprio impianto al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 e s.m.i. in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
  - la garanzia della conformità del biometano prodotto al presente Regolamento, con riferimento a composizione e odorizzabilità ai sensi dell’art. 2.6 dell’allegato A alla Delibera 27/2019.
- l) le eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;

L’accertamento da parte del Distributore, di cui all’art.2, comma 2, Allegato A Delibera 27/2019, si intende assolto con l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto k).

In sede di presentazione della richiesta con la dichiarazione di cui al punto k) il Richiedente dichiara altresì di essere consapevole e di accettare che il Distributore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all’immediata intercettazione dell’immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Regolamento.

Il richiedente può indicare in fase di richiesta la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti. INRETE non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal Richiedente.

Il Distributore potrà altresì negare la connessione ovvero provvedere all’intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti, risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto k), fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

#### 4.1.2 Localizzazione del Punto di connessione in rete

Il Distributore provvede alla localizzazione del Punto di connessione in rete alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire l’immissione e la distribuzione dei volumi di gas indicati dal Richiedente secondo i criteri definiti in conformità alla Delibera 27/2019, Allegato A, articolo 6.1, punto c) e in relazione alla procedura di cui alla Del. 131/2024

La localizzazione del punto di connessione in rete del biometano avviene su porzioni di rete costituite da condotte di distribuzione ritenute idonee dal Distributore sulla base dei seguenti criteri:

1. la rete di distribuzione è caratterizzata da estrema variabilità di consumi dovuta a:
  - a. variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze;
  - b. potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze;
2. l’immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del Produttore che da parte del Distributore (art. 2.4 dell’Allegato A Delibera 27/2019), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze, creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio;

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 13/45</b>

3. ai fini della corretta continuità di erogazione e garanzia di sicurezza del servizio, una rete di distribuzione con immissione di biometano dovrà necessariamente prevedere anche la possibilità di alimentazione tramite RE.MI;
4. le modalità di immissione (pressioni e portate) dovranno garantire la sicurezza e la continuità della gestione, sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di connessione in rete.

In relazione ai criteri sopra elencati viene definita l'esatta ubicazione del punto di connessione in rete.

A seguito della richiesta di connessione il Produttore dovrà concordare con il Distributore l'ubicazione dell'impianto di Consegna e misura, del Punto di Immissione e dell'impianto di ricezione e immissione, sottoscrivendo il relativo Verbale Ubicazione Impianto, secondo il modello messo a disposizione sul sito Internet di INRETE.

Ove non fosse possibile contattare il Produttore/Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Immissione entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Il Produttore/Richiedente dovrà garantire al Distributore la disponibilità e l'uso esclusivo a titolo gratuito del terreno su cui insisterà l'impianto di ricezione e immissione.

#### 4.1.3 La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, relativamente al Punto di connessione in rete concordato, INRETE provvede ad elaborare il "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" esclusivamente dell'impianto di ricezione ed immissione e del collegamento alla rete di distribuzione nonché degli eventuali adeguamenti della stessa, e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione sia dei tempi necessari al suo completamento.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato.

Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21.4 della Delibera 27/2019, il progetto, elaborato dal Distributore, prevederà anche la realizzazione dell'impianto di consegna e misura.

**Una volta definito l'investimento, INRETE provvede a determinare il contributo a carico del Richiedente ai sensi della Delibera 27/2019 (art. 17).**

Il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto dalla Delibera 27/2019 (art. 18).

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Immissione da produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto, oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione (determinato secondo quanto previsto dalla Delibera 27/2019), anche di un contributo aggiuntivo (Ci) relativo alla porzione di opere esistenti condivise. Detto contributo aggiuntivo sarà determinato come quota parte del contributo (C) richiesto per l'allacciamento del primo impianto di biometano esistente, riproporzionato sulla base della lunghezza (Li) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata.

Il contributo aggiuntivo (Ci) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \times \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 14/45</b>

Dove:

C = Contributo effettivamente richiesto al Richiedente del primo impianto di biometano esistente ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 27/2019 (art. 17.1);

i = Richiedente i-esimo;

n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;

Li = lunghezza della porzione dell'allacciamento esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;

Qi = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Distributore al Richiedente del primo impianto di biometano esistente (Delibera 27/2019, art. 19.1).

Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Immissione esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Distributore ai Richiedenti degli impianti di biometano esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.

#### 4.1.4 Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e preventivo

INRETE provvederà a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità/ammissibilità della richiesta, trasmettendo in caso di ammissibilità il relativo preventivo derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Entro il **termine di 85 giorni** lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione (eventualmente ricalcolati ai sensi dell'articolo 9.1 della Delibera 27/2019), INRETE invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con il relativo preventivo o di inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

Il preventivo è predisposto secondo il modello standard "preventivo opere di connessione impianto biometano" riportato sul sito Internet di INRETE.

In particolare, conterrà ai sensi dell'art. 9.2, Allegato A, Delibera 27/2019 le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;
- il codice univoco identificativo della pratica di connessione, il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Distributore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche dell'impianto di ricezione ed immissione (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio della rete di distribuzione ricevente);
- la data di sottoscrizione del Verbale di ubicazione impianto di connessione;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Immissione, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il Richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Distributore, nonché le modalità che il Distributore adotterà per verificarne il rispetto;

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 15/45

- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione della connessione (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Distributore);
- i tempi di realizzazione della connessione, suddivisi tra:
  - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto INRETE non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 9);
  - tempi necessari alla costruzione delle opere dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione, dando evidenza, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- l'ammontare della garanzia richiesta di importo pari al costo di realizzazione dell'impianto di connessione, dedotto l'ammontare del contributo o la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di INRETE, secondo quanto precisato al successivo par. 4.3;
- l'ammontare del contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo e le relative modalità di pagamento;
- le modalità per l'accettazione del preventivo;
- il termine di validità del preventivo secondo quanto di seguito specificato.

Il preventivo avrà validità di **9 mesi dalla data di emissione**.

Il preventivo si intenderà accettato nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- pervenga a INRETE copia del preventivo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto munito di adeguati poteri;
- il Richiedente, contestualmente all'accettazione del preventivo, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 4.3;

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, il preventivo si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduto.

Nel caso di accettazione del preventivo, a seguito del perfezionamento del contratto, INRETE restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 4.1.1.

Il preventivo, debitamente sottoscritto per accettazione, costituisce insieme al presente Regolamento il Contratto di Connessione.

## 4.2 Risoluzione del Contratto di Connessione

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal Contratto di Connessione.

A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Distributore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 4.3.

Il Distributore ha facoltà di risolvere il Contratto di Connessione in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 16/45</b>

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del Contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a INRETE;
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il Richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Distributore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il Contratto di Connessione, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione del preventivo, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare l'impianto di ricezione e immissione qualora non realizzato in proprio dal richiedente;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di ubicazione impianto di connessione;
- nei casi in cui sia stata concordata la rateizzazione del contributo ai sensi del precedente paragrafo 4.1.4, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

### 4.3 Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione del preventivo

In conseguenza dell'accettazione del preventivo, il Richiedente si impegna a corrispondere a INRETE gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione delle opere afferenti all'impianto di connessione così come previsto al paragrafo 4.2, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a INRETE un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da INRETE fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da INRETE alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- nel caso in cui, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti, risultasse il mancato possesso di requisiti in merito alle opere realizzate dal Richiedente, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a INRETE un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da INRETE fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da INRETE alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto Richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore di INRETE, emessa da un istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

La suddetta garanzia bancaria, il cui testo è disponibile sul sito Internet di INRETE, deve essere presentata in originale contestualmente all'accettazione del preventivo.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 17/45</b>

A fronte di detta garanzia bancaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a INRETE un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su c/c bancario espressamente indicato dal Distributore nel preventivo, in tempo utile affinché il Distributore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione del preventivo.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nel preventivo potrà essere escusso ed utilizzato dal Distributore a saldo dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b);

Nei casi di rateizzazione del contributo di cui al precedente paragrafo 4.1.3, ai fini dell'accettazione del preventivo, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione in relazione agli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b).

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché degli oneri descritti nel seguito, INRETE provvederà alla escussione della garanzia bancaria ovvero del deposito cauzionale.

Allo scopo INRETE procederà all'invio di formale diffida di pagamento con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà all'escussione della garanzia per gli importi indicati.

Con riferimento al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Distributore dal Richiedente, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di INRETE.

Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di Connessione da parte del Distributore secondo quanto previsto al Capitolo 4.2.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento stabilito da ARERA, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18.1. della del. 27/2019/R/gas.

#### 4.4 Indennizzi relativi alla connessione di produzioni di biometano

In relazione all'accesso delle produzioni di biometano alla rete di distribuzione e limitatamente a tale fattispecie si applica quanto segue.

In caso di emissione del preventivo oltre i termini di cui al precedente paragrafo 4.1.6, il Distributore corrisponde al Richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, secondo quanto previsto dalla Delibera 27/2019 (art. 27.1).

In caso la realizzazione dell'allacciamento non avvenga entro i tempi indicati nel contratto si applica quanto previsto dalla Delibera 27/2019 (art. 27.2).

Sono fatti salvi i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o a cause imputabili al Richiedente o a terzi.

 <small>DISTRIBUZIONE ENERGIA</small>	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 18/45</b>

## 5 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel presente capitolo è descritto il processo di realizzazione delle opere alla connessione di un impianto di biometano alla rete di distribuzione. In particolare, sono riportate attività e responsabilità in capo a Produttore/Richiedente e al Distributore. Quanto di seguito riportato si riferisce alle fasi successive all'accettazione del preventivo da parte del Produttore.

Attività	paragrafo	A cura di
Accettazione del preventivo di Allacciamento (e presentazione garanzie bancarie e contributo)	-	Produttore
Trasmissione della documentazione di progetto relativa all'impianto di Consegna e Misura	5.1	Produttore tranne caso di cui all'art. 21.4
Verifica e comunicazione nulla-osta alla realizzazione dell'impianto di consegna e misura	5.1	Distributore
Ottenimento autorizzazioni e Realizzazione dell'impianto di Consegna e Misura	5.1	Produttore tranne caso di cui all'art. 21.4
<b><u>CASO 1: IMPIANTO DI RICEZIONE E IMMISSIONE REALIZZATO DAL DISTRIBUTORE</u></b>		
Ottenimento autorizzazioni e Realizzazione dell'impianto di ricezione e immissione	5.2.1	Distributore
Comunicazione al Produttore della fine lavori relativa all'impianto di ricezione e immissione	5.2.1	Distributore
<b><u>CASO 2: IMPIANTO DI RICEZIONE E IMMISSIONE REALIZZATO DAL PRODUTTORE</u></b>		
Trasmissione della documentazione di progetto relativa all'impianto di ricezione e immissione	5.2.2	Produttore
Verifica e comunicazione nulla-osta alla realizzazione dell'impianto di ricezione e immissione	5.2.2	Distributore
Ottenimento autorizzazioni e Realizzazione dell'impianto di ricezione e immissione	5.2.2	Produttore

### 5.1 Realizzazione dell'impianto di consegna e misura

La realizzazione dell'impianto di consegna e misura è di norma a cura e carico del Richiedente. Esclusivamente nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è INRETE (Delibera 27/2019 art. 21.4).

A seguito dell'accettazione del preventivo, il Richiedente trasmetterà a INRETE gli **elaborati di progetto**, relativi all'impianto di consegna e misura al fine di consentire a INRETE la verifica ovvero la rispondenza degli stessi alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni e requisiti indicati nei successivi paragrafi (5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3).

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 19/45</b>

Detta documentazione deve essere fornita con modalità che saranno concordate con il tecnico di riferimento di INRETE indicato in fase di preventivazione, il quale verificherà la documentazione ricevuta e comunicherà il nulla osta alla realizzazione.

Il Produttore, al fine di consentire l'accesso all'impianto di misura di sua proprietà al personale di INRETE, o a soggetti da questa incaricati, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, deve mettere a disposizione degli stessi:

- il **"Documento rischi specifici"** dell'impianto di consegna e misura, al fine di consentire l'accesso all'impianto di sua proprietà al personale di INRETE, o a soggetti da questa incaricati, nel rispetto delle normative sulla sicurezza

- **eventuale autodichiarazione** inerente alla possibilità da parte di INRETE di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di consegna e misura. Ai sensi dell'art. 23 della Deliberazione 27/2019, il Produttore deve rendere possibile a INRETE l'accesso all'impianto di consegna e misura in maniera indipendente; qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il Richiedente si impegna in ogni caso a garantire ad INRETE, tramite apposita autodichiarazione, la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di consegna e misura, così da consentire l'adempimento degli obblighi assunti verso INRETE ai sensi del presente Regolamento. Tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Il Distributore parimenti fornirà, a seguito del collaudo dell'impianto, le proprie procedure inerenti alle modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché le modalità per l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

### 5.1.1 Prescrizioni relative agli impianti di misura

Nel presente paragrafo sono riportati i criteri per la realizzazione degli impianti di misura.

Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione dell'impianto di misura o di regolazione e misura, alla data di redazione del presente documento, sono principalmente quelle previste:

- nella norma UNI 9167;
- nella norma UNI/TS 11537;
- nella norma UNI 11629.
- nella norma UNI 9571-2
- nelle norme legislative e tecniche nazionali di più recente emissione;

L'impianto di misura deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del Punto di Immissione, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato e che dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte di INRETE.

L'impianto di misura deve prevedere una valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di immissione.

L'impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura su base oraria e con dettaglio almeno quarto orario.

Ai fini di consentire affidabilità nella rilevazione e trasmissione del dato di misura, i nuovi impianti di misura devono essere:

- realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati registrati, nonché di idoneo collegamento per la trasmissione;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la continuità dell'alimentazione 24 ore su 24;

- dotati di elaboratore/flow computer e apparati trasmissivi con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 ore su 24;
- dotati di gascromatografo o analizzatore di qualità come previsto ai paragrafi 7.2 e 7.3, collegato all'elaboratore/flow computer, in accordo con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore.

Tutti gli impianti, le strumentazioni e i protocolli di comunicazione funzionali alla trasmissione del dato devono essere concordati con il Distributore.

I sistemi di misura del volume del gas e della qualità del gas finalizzati al calcolo dell'energia immessa in rete rientrano nell'ambito di applicazione della metrologia legale e come tali devono essere progettati, realizzati e mantenuti.

Il Produttore risulta Titolare degli strumenti di misura (contatori, convertitori gas, ecc..) ai sensi del DM 93/2017 e come tale deve attenersi alle specifiche disposizioni in esso contenute.

#### 5.1.2 Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: gascromatografi

##### 5.1.2.1 Requisiti delle apparecchiature utilizzate

Le apparecchiature utilizzate devono avere i seguenti requisiti basilari:

- determinazione dei componenti: metano, etano, propano, iso-butano, n-butano, iso-pentano, n-pentano, esani e superiori, azoto, anidride carbonica, idrogeno;
- la composizione normalizzata è comprensiva della percentuale di elio, che deve poter essere inserito sia come valore fisso sia come valore calcolato automaticamente con una correlazione in base al contenuto di metano predisposta dal Distributore: qualora il gascromatografo non preveda il calcolo dell'elio, questo sarà inserito nella composizione tramite post elaborazione, così da impedire l'eventuale collegamento diretto del gascromatografo con il flow computer per la determinazione in loco dell'energia;
- indicazione della composizione del gas normalizzata al 100% con indicazione del totale non normalizzato;
- rivelatore con linearità di risposta in tutto il campo di variazione delle concentrazioni ammissibili per i singoli componenti;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Distributore;
- porta di comunicazione per il collegamento del flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- essere idonee ad essere installate nelle zone classificate ATEX;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- affidabilità nel tempo.

 <b>INRETE</b> <small>DISTRIBUZIONE ENERGIA</small>	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 21/45</b>

Sulla base della composizione determinata, nel rispetto della norma ISO 6976, dovranno essere calcolati i seguenti parametri:

- potere calorifico superiore (PCS);
- potere calorifico inferiore (PCI);
- densità relativa (Dr);
- massa volumica;
- fattore di comprimibilità (Z);
- indice di Wobbe

#### 5.1.2.2 Caratterizzazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura da utilizzare deve essere conforme alla normativa vigente, in particolare alla UNI 11885 e deve garantire:

- precisione nei volumi di campione iniettati in colonna
- stabilità e linearità della risposta strumentale
- velocità di analisi
- robustezza

In ogni caso, prima dell'utilizzo in campo viene effettuata la caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 7 analisi consecutive di un campione di gas certificato LAT, che contenga tutti i componenti da determinare, con scarto delle prime due analisi; per questa prova può essere utilizzata la miscela di gas di autotaratura;

C <sub>1</sub> – C <sub>2</sub>	0,1	% molare
C <sub>3</sub> – N <sub>2</sub> – CO <sub>2</sub>	0,05	% molare
PCS – PCI	50	kJ/Sm <sup>3</sup>
Dr	0,001	
Z	0,001	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>, utilizzando due campioni di gas di prova certificati LAT che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm<sup>3</sup> e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm<sup>3</sup> e con CO<sub>2</sub> e N<sub>2</sub> superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate 5 analisi con scarto delle prime due; sulle ultime tre analisi viene calcolata la composizione media e i relativi parametri chimico fisici verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati

PCS – PCI	± 0,5	%
dr (densità relativa)	± 0,5	%
Z <sub>s</sub> (alle condizioni di riferimento)	± 0,1	%
CO <sub>2</sub>	± 10	%
N <sub>2</sub>	± 10	%

#### 5.1.2.3 Modalità di installazione

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore del gascromatografo deve essere alloggiato in un locale idoneo alla protezione dalle intemperie;
- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- il gascromatografo deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- le bombole di gas di servizio e di taratura possono essere installate esternamente al locale;
- per la bombola del gas di taratura deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- i gas di taratura e di prova devono contenere tutti i componenti da determinare ed essere certificati da un centro LAT;
- il gas di servizio, di norma elio, utilizzato sia come gas di trasporto che come servocomando valvole, deve essere del tipo "per cromatografia" con purezza garantita 99,998%;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox De max 6 mm.

### 5.1.3 Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: analizzatori di qualità

#### 5.1.3.1 Requisiti delle apparecchiature utilizzate

Le apparecchiature utilizzate devono avere i seguenti requisiti basilari:

- determinazione dei seguenti valori: potere calorifico superiore ed inferiore, densità relativa, anidride carbonica, indice di Wobbe e fattore di comprimibilità;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Distributore;
- porta di comunicazione per il collegamento del flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- essere idonee per essere installate nelle zone classificate ATEX;
- affidabilità nel tempo.

#### 5.1.3.2 Caratterizzazione dell'apparecchiatura

Prima dell'utilizzo in campo viene effettuata la caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 10 minuti di analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti, con scarto dei primi cinque minuti di analisi;

CO <sub>2</sub>	0,05	% molare
PCS – PCI	50	kJ/Sm <sup>3</sup>
Dr (densità relativa)	0,001	
Zs (alle condizioni di riferimento)	0,001	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO<sub>2</sub> utilizzando due campioni di gas di prova certificati LAT che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm<sup>3</sup> e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm<sup>3</sup> e con CO<sub>2</sub> superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate un numero di analisi per un totale di 10 minuti con scarto dei primi 5 minuti; sulle restanti analisi sono calcolati i parametri sopracitati, verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

PCS – PCI	± 0,5	%
dr (densità relativa)	± 0,5	%
Z <sub>s</sub> (alle condizioni di riferimento)	± 0,1	%
CO <sub>2</sub>	± 10	%

### 5.1.3.3 Modalità di installazione

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore di qualità deve essere alloggiato in un locale idoneo alla protezione dalle intemperie;
- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- l'analizzatore di qualità essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- la bombola del gas di taratura, se prevista, deve essere collocata in un apposito alloggiamento;
- per la bombola del gas di taratura, se necessario, certificato LAT e se miscela di più componenti, deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox De max 6 mm.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 24/45

## 5.2 Adempimenti connessi alla realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione e collegamento alla rete

Il Distributore ed il Richiedente dovranno concordare le modalità di gestione del procedimento autorizzativo ed il soggetto incaricato della realizzazione dell'impianto di ricezione e immissione, ai sensi dell'art. 11.1 della Del. 27/2019.

Sarà in tutti i casi in capo al Distributore la realizzazione delle opere di collegamento del nuovo impianto ricezione ed immissione alla rete di distribuzione esistente.

### 5.2.1 Realizzazione impianto di ricezione e immissione a cura INRETE

A seguito della sottoscrizione del preventivo, qualora il Produttore abbia scelto di affidare al Distributore la realizzazione dell'impianto, il Distributore avvierà la fase realizzativa dell'impianto di ricezione ed immissione e del collegamento alla rete gas esistente a seguito della presentazione delle garanzie bancarie e del pagamento del contributo di cui sopra.

Accordi specifici saranno presi tra le parti in merito alla gestione del procedimento autorizzativo, che potrà essere in capo al Distributore o al Produttore, ed alla realizzazione delle opere civili dell'impianto quali: recinzione con varchi di accesso e cancelli, basamento per il fabbricato/cabinato dell'impianto di ricezione e immissione, fabbricato/cabinato, predisposizione area circostante il fabbricato/cabinato.

A seguito della sottoscrizione del preventivo, il Produttore dovrà trasmettere a INRETE l'**Autodichiarazione** in cui si attesta l'impegno a garantire al DISTRIBUTORE la disponibilità e l'uso esclusivo del terreno su cui insisterà l'impianto, **a titolo gratuito**.

Detta documentazione deve essere fornita con le modalità che saranno concordate con il tecnico di riferimento indicato in fase di preventivo, il quale verificherà la documentazione ricevuta.

Una volta che l'impianto di connessione alla rete gas esistente è stato completato, INRETE provvederà alla relativa comunicazione al Richiedente.

### 5.2.2 Realizzazione impianto di ricezione e immissione a cura Produttore

A seguito della sottoscrizione del preventivo, qualora il Produttore abbia scelto di gestire il procedimento autorizzativo e realizzare in proprio l'impianto di ricezione ed immissione, il Distributore mette a disposizione la documentazione con gli standard tipologici e le specifiche tecniche dell'impianto di ricezione e immissione, affinché i tecnici incaricati dal Produttore possano redigere il progetto dell'impianto.

Successivamente il Richiedente trasmetterà a INRETE:

- gli **elaborati di progetto**, relativi all'impianto di ricezione e immissione al fine di consentire a INRETE la verifica ovvero la rispondenza degli stessi alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni e requisiti indicati nel presente regolamento.
- il "**Documento rischi specifici**" dell'impianto di ricezione e immissione.
- **Autodichiarazione** in cui si attesta l'impegno a cedere al DISTRIBUTORE la proprietà dell'impianto di ricezione ed immissione e l'impegno a garantire al DISTRIBUTORE la disponibilità e l'uso esclusivo del terreno su cui esso insiste, **entrambi a titolo gratuito**.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 25/45

Detta documentazione deve essere fornita con le modalità che saranno concordate con il tecnico di riferimento indicato in fase di preventivo, il quale verificherà la documentazione ricevuta e comunicherà il nulla osta all'avvio del procedimento autorizzativo ed alla realizzazione dell'impianto di ricezione e immissione.

## 6 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI PUNTI DI IMMISSIONE

Nel presente capitolo è descritto il processo di abilitazione e attivazione dell'impianto di connessione e gli adempimenti correlati verso gli enti coinvolti.

Attività	paragrafo	A cura di
Nel caso il Produttore voglia vendere il biometano prodotto sul libero mercato, deve comunicare tale volontà al Distributore almeno 100 giorni prima della data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione. Successivamente il Distributore comunicherà a SNAM le informazioni relative al PIV (Punto di Entrata Virtuale) ai sensi della delibera 210/2015/R/GAS e della Procedura SNAM *	6.4	Produttore/Distributore
Trasmissione a INRETE della documentazione tecnica relativa ai lavori realizzati e di copia della documentazione di comunicazione al GSE e del contratto per vendita biometano	6.1	Produttore
Verifica completezza della documentazione fornita	6.1	Distributore
Comunicazione dell'ultimazione lavori al GSE	6.1	Distributore
Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento	6.1	Distributore
Eventuale sottoscrizione del regolamento qualora modificato o integrato	6.1	Produttore
Verifica conformità documentazione trasmessa e comunicazione al Produttore esito verifica	6.2	Distributore
Attivazione impianto di produzione senza l'immissione e redazione schede di sicurezza e rapporto rinoanalitico	6.2	Produttore
Verifica schede di sicurezza e rapporto rinoanalitico e comunicazione esito al produttore	6.2	Distributore
Attività analitica in continuo e discontinuo	6.2	Produttore/Distributore
Benestare alla fase di attivazione dell'immissione del biometano in rete	6.2	Distributore
Verifica dei parametri qualitativi e di odorizzabilità per almeno 30 giorni	6.2	Distributore
Emissione verbale di attivazione	6.3	Distributore
Comunicazione al GSE, a SNAM, ed eventualmente anche ad altra società di trasporto qualora diversa da SNAM, della data di disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto	6.3 e 6.4	Distributore

*\*Nel caso il Produttore si avvalga del ritiro del biometano da parte del GSE (c.d. 'ritiro dedicato') ai sensi della Delibera 210/2015/R/GAS, la comunicazione sulle informazioni relative al PIV spetta al GSE (si veda il documento SNAM*

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 26/45</b>

denominato " Procedura ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas per la gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto")

## 6.1 Attività preliminari all'attivazione della connessione

Il Produttore, una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti di propria competenza, invia al Distributore la comunicazione relativa a:

- l'ultimazione dei lavori corredata dalla eventuale documentazione tecnica prescritta nel preventivo di allacciamento emesso dal Distributore.  
In particolare, il Produttore sottopone al Distributore le Specifiche tecniche degli impianti di propria competenza, secondo lo schema indicato nel documento "**Modulo Specifiche tecniche dell'impianto di produzione di biometano e delle opere di connessione realizzati dal produttore**" disponibile sul sito di INRETE per quanto dallo stesso realizzato.
- l'eventuale incentivazione e registrazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'impianto, trasmettendo nel caso l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto;
- la disponibilità di uno o più contratti con Utenti del bilanciamento finalizzati alla vendita dell'intero quantitativo di biometano prodotto.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.

Il Distributore, ricevuta la documentazione ne verifica la completezza ed entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, comunica al GSE la data di ultimazione dei lavori degli impianti di competenza del Produttore, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva inviata da quest'ultimo.

Qualora la documentazione risulti incompleta, con le medesime tempistiche, il Distributore procede ad inviare una richiesta di integrazione al Produttore.

In tale fase il Distributore integra, ove necessario, il presente Regolamento, tramite apposito documento allegato, con eventuali disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione in funzione della specificità degli impianti realizzati e lo invia al Produttore.

## 6.2 Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio

A seguito della realizzazione della connessione, dei relativi collaudi positivi e della comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione a cura del Produttore, il Distributore effettua la verifica dell'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti in fase di autorizzazione alla connessione eseguendo in particolare i seguenti controlli:

- conformità a quanto dichiarato dal Produttore nel corso dell'iter di connessione;
- conformità delle eventuali opere a carico del Produttore alle disposizioni fornite dal Distributore nel preventivo e durante eventuali precedenti sopralluoghi;
- sottoscrizione dell'integrazione del presente Regolamento.

Il Distributore, a seguito dell'esito positivo dei suddetti controlli, ne dà comunicazione formale al Produttore.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 27/45</b>

Il Produttore attiverà quindi gli impianti di propria competenza, senza attivare l'immissione, in modo da procedere alle attività di analisi di cui all'art. 12.2 lettera A) della norma UNI/TS 11537, con riferimento al tema dell'odorizzabilità, al fine di garantirne la conformità

A tale scopo il Produttore, oltre a quanto specificato al punto 10 della UNI/TS 11537, deve fornire al Distributore:

- scheda dati sicurezza biometano redatta ai sensi dell'art.11.2 UNI/TS 11537
- copia del rapporto rino-analitico redatto da laboratorio accreditato dell'art 11.3 UNI/TS 11537

A seguito di riscontro con esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente da parte del Distributore, il Produttore attiverà gli impianti di propria competenza fino alla massima portata autorizzata in immissione e darà comunicazione al Distributore almeno con un anticipo di 45 giorni dalla data prevista per l'attivazione (in relazione a casistiche particolari, tempistiche diverse potranno essere concordate tra Distributore e Produttore).

In questo periodo temporale l'impianto sarà nello stato di abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio; in questa fase verrà svolta l'attività analitica in continuo e discontinuo conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 senza attivare l'immissione.

L'attività analitica consiste in:

- Misura in continuo di tutti i parametri qualitativi per 5 giorni consecutivi tramite la strumentazione di analisi installata presso l'impianto di consegna e misura e qualora presente, tramite la strumentazione installata presso l'impianto di ricezione ed immissione.
- Misura in discontinuo effettuate tramite 5 campionamenti distribuiti nei 5 giorni consecutivi di analisi. L'attività analitica in discontinuo sarà effettuata da un laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del Produttore. Le tempistiche per l'ottenimento dell'esito delle misure in discontinuo dovranno essere concordate con il laboratorio accreditato.

In caso di incoerenza tra i valori riscontrati dalle misurazioni in continuo eseguite dalle due strumentazioni installate, saranno effettuate puntuali analisi di verifica da parte di laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del titolare dello strumento che risulterà difettoso. Successivamente al ripristino dello strumento difettoso l'attività analitica dovrà essere completamente ripetuta.

Solo qualora l'attività analitica in continuo e discontinuo dia esito conforme rispetto a tutti i parametri qualitativi, il Distributore ne darà comunicazione formale al Produttore e si potrà procedere all'attivazione dell'immissione del biometano in rete.

Dall'attivazione dell'immissione di biometano alla massima portata autorizzata di immissione in rete, si verificherà che i parametri qualitativi e di odorizzabilità rimangano in un campo di variabilità conforme ai valori previsti da normativa per un periodo di 30 giorni consecutivi. In caso di esito positivo il Distributore procederà alla redazione del Verbale di Attivazione.

Qualora i parametri subiscano variazioni tali da indurre l'interruzione dell'immissione di biometano, si ripeterà la verifica dei parametri qualitativi e di odorizzabilità per ulteriori periodi di 30 giorni consecutivi, fino al mantenimento dei valori in un campo di variabilità conforme a quanto previsto dalla normativa. La redazione del verbale di Attivazione avverrà solo a seguito di esito positivo. Durante il periodo di verifica, eventuali interruzioni di produzione di biometano volontarie richiederanno il riavvio del periodo di 30 giorni.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 28/45</b>

### 6.3 Verbale di attivazione

A seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati in fase di abilitazione al funzionamento, ai fini dell'attivazione e dell'esercizio, il Distributore emette il Verbale di attivazione.

A seguito della sua emissione, lo stato dell'Impianto di produzione passerà da *"abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio"* ad *"impianto attivato e abilitato all'esercizio"*.

In caso di impianto di ricezione e immissione realizzato a cura del Produttore, il Verbale di attivazione dovrà essere corredato del verbale di *"Collaudo tecnico amministrativo e funzionale e Rapporto di verifica di primo impianto e di messa in servizio"* relativo all'impianto di ricezione e immissione, secondo le procedure aziendali e in conformità alla norma UNI 9571.

A valle dell'emissione del Verbale di attivazione, il Distributore comunica al GSE, al Trasportatore ed al Responsabile del Bilanciamento la data di attivazione dell'Impianto di produzione.

### 6.4 Obblighi verso Snam Rete Gas - gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano

Ai sensi della Delibera 210/2015/R/GAS di ARERA, Snam Rete Gas ha introdotto il concetto di Punto di Entrata Virtuale (PIV) per la gestione dei quantitativi di biometano immessi direttamente ovvero indirettamente (tramite carri bombolai) da impianti allacciati a rete di distribuzione.

Per tali immissioni il gas viene virtualmente consegnato in un unico punto di immissione della rete di trasporto esercita da Snam Rete Gas (quale impresa maggiore di trasporto) finalizzato alla gestione del bilanciamento della rete di trasporto nonché alla posizione a bilancio energetico del singolo Shipper titolare di capacità di trasporto, ed alle connesse attività di pubblicazione, conferimento, nomina, allocazione e misura dei quantitativi movimentati.

Snam Rete Gas provvederà a gestire le comunicazioni relative al PIV pervenute esclusivamente secondo le modalità di cui alla Procedura *"Procedura ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas per la gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto"* alla quale il Distributore e quindi il Produttore dovranno fare riferimento per i rispettivi obblighi di comunicazione.

In ottemperanza alla procedura citata, INRETE trasmetterà informativa a Snam Rete Gas circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione di biometano sulla relativa rete. Qualora l'impianto di produzione del biometano usufruisca degli incentivi statali, tale informativa sarà trasmessa al GSE da parte del Produttore secondo la procedura pubblicata dallo stesso GSE.

Le informazioni che il Distributore/GSE deve trasmettere a Snam Rete Gas sono pubblicate sul sito internet di Snam Rete Gas nella procedura. Il Distributore potrà richiedere documentazione aggiuntiva al Produttore (es. Dichiarazione del Produttore ed Informazioni anagrafiche del produttore/impianto) qualora prevista dalla procedura di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Snam Rete Gas provvederà alla creazione del Punto di Entrata Virtuale ("PIV"), specificando il punto di immissione della rete di distribuzione a cui la produzione risulta allacciata.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 29/45</b>

INRETE declina ogni responsabilità in merito a ritardi ovvero conseguenze in capo al Produttore relative alla data di creazione del PIV.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'opera, il GSE, qualora il produttore di biometano si avvalga del ritiro dedicato ai sensi di quanto previsto dalla Delibera, o, qualora il GSE non ne sia in possesso dell'informazione, il Distributore comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità sopra riportate utilizzando l'apposito format pubblicato sul sito di Snam Rete Gas. Per i punti di prossima attivazione già pubblicati secondo le modalità previste dalla Procedura SNAM, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del GSE o del Distributore della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali ad aggiornare le informazioni relative al PIV per renderlo disponibile al conferimento della capacità di trasporto;
- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet il codice identificativo del nuovo punto unitamente alle informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il punto e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dal Distributore presso cui è stato allacciato l'impianto.

#### 6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Fatto salvo il rispetto e l'esito positivo delle attività di Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio, l'avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas.

Ai sensi della UNI TS 11537 il periodo di avviamento ha una durata di 3 mesi decorrenti dalla data di avvio; motivatamente, il Distributore potrà definire una maggiore durata del periodo di avviamento in relazione alle modalità di messa in servizio dell'impianto di produzione da parte del produttore, qualora la messa in servizio avvenga per stralci funzionali di impianto e/o l'avvio a pieno regime della produzione sia effettuato in modo progressivo e richieda un periodo di tempo significativo (maggiore di 30 giorni solari).

In tal caso il periodo di avviamento sarà prolungato sino al 90° giorno dopo la data di avvio a pieno regime della produzione.

## 7 ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONSEGNA E MISURA

Nel presente capitolo è descritto il processo di conduzione e manutenzione dell'impianto di consegna e misura del biometano.

### 7.1 Gestione Misura

Il presente paragrafo descrive l'impostazione del processo di misura del biometano i ruoli e le responsabilità del Distributore, e del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

Gli impianti di misura dei volumi di gas in immissione, al netto di quanto previsto dall'art. 21.4 della Delibera 27/2019 sono nella titolarità del Produttore.

In relazione alle principali attività di misura dei parametri chimico-fisici del gas ai fini del controllo della qualità e del calcolo dell'energia si rimanda al successivo Capitolo 8, fermo restando quanto previsto al presente paragrafo in relazione a ruoli, diritti e responsabilità delle parti.

Il Distributore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura per lo svolgimento, in contraddittorio con le altre parti interessate, delle attività di misura.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 30/45</b>

L'unità di misura dei volumi è lo Sm<sup>3</sup> alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar.

Ogni modifica agli apparati di misura deve essere conforme a quanto previsto per la realizzazione degli stessi al paragrafo 5.1.

#### 7.1.1 Ruoli, diritti e responsabilità delle parti

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas.

Il Titolare dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

Per quanto nelle sue possibilità e/o poteri, il Distributore ha la responsabilità di assicurare, nei confronti del Trasportatore, la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di misura di proprietà del Titolare dell'Impianto.

Sono infine a carico del Titolare dell'impianto di misura – nell'ambito delle proprie responsabilità - gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

#### 7.1.2 Produttore

Si specificano di seguito gli obblighi in capo al Produttore:

- garantire al Distributore il diritto di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- garantire al Distributore la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di competenza.  
A tal fine devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite dal Distributore.
- garantire al Distributore la tempestiva comunicazione nei casi in cui:
  - il Titolare dell'impianto di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
  - il Titolare dell'impianto proponga modifiche (si intendono tutti gli apparati e le installazioni facenti parte dell'impianto nonché le strutture in cui gli stessi sono alloggiati) da apportarsi all'impianto di misura  
Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario.
- assicurare al Distributore il rispetto degli impegni assunti in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- trasmettere al Distributore entro 10 gg copia di tutta la documentazione, contenente gli esiti, relativa alle verifiche periodiche e ai controlli casuali eseguiti sulla strumentazione di misura nonché i verbali di tutti gli interventi di riparazione e di manutenzione effettuati sugli stessi;
- assicurare nei confronti del Distributore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura, avvisare lo stesso in caso di malfunzionamento dell'organo di misura ed attivarsi tempestivamente per l'eventuale pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto;

- garantire che la comunicazione dei dati sia effettuata con tempistiche tali da garantire il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste da Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione delle informazioni.  
In caso di malfunzionamento, il Distributore non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità e all'accuratezza dei dati e provvede ad applicare quanto previsto per analoga tematica nel Codice di Rete SRG ai fini della messa a disposizione delle informazioni;  
Trasmettere al Distributore entro il quinto giorno del mese n+1 le informazioni richieste da GSE e SNAM in merito alla qualità e quantità del biometano, in modo da consentire al Distributore la corretta trasmissione dei dati nelle tempistiche previste. In particolare, si richiede la compilazione e trasmissione dei modelli standard :
  - "Template\_Biometano" disponibile sul sito di SNAM,
  - "Tracciato\_Distributori\_Misure Biogas" disponibile sul sito del GSE;
- garantire che le operazioni di sorveglianza, conduzione e manutenzione del sistema di misura, siano effettuate in conformità alla vigente normativa;
- garantire che gli interventi di modifica da apportare all'impianto di misura siano effettuati in conformità la vigente normativa.

### 7.1.3 Distributore

Le attività relative alla misura svolte dal Distributore, in autonomia od in contraddittorio con le altre parti interessate, sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati anche per i fini di bilanciamento da parte di Snam Rete Gas.

In tale ottica, il Distributore provvede relativamente ai Punti di Immissione da produzioni di biometano, alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura al Trasportatore, all'Utente della rete, se del caso al GSE e al Produttore di biometano.

In caso di mancata comunicazione dei dati di misura da parte del sistema del Produttore al sistema di telecontrollo del Distributore lo stesso avvisa tempestivamente il Produttore al fine di individuare in contraddittorio le cause dell'anomalia e procedere quanto prima al ripristino della corretta funzionalità.  
Il Distributore informerà Snam Rete Gas e GSE dell'anomalia rilevata.

Qualora il Produttore abbia comunicato un malfunzionamento dell'organo primario di misura o l'impianto risulti al Distributore non funzionante o non affidabile, lo stesso provvederà a segnalare al Produttore, al GSE e a Snam Rete Gas l'esistenza di tale situazione e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura.

## 7.2 Gestione sistema di misura

La gestione, la manutenzione e tutti gli adempimenti relativi ad ogni componente del sistema di misura, dovrà essere conforme alla UNI 9571-2, a prescindere dalla portata dell'impianto.

### 7.2.1 Gestione Gascromatografo

Di seguito sono riportati i principali elementi relativi alla gestione dei gascromatografi.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 32/45</b>

#### 7.2.1.1 Esercizio del gascromatografo

Il gascromatografo deve effettuare almeno 4 analisi per ora. Le concentrazioni dei componenti delle analisi singole devono essere normalizzate a 100 ed arrotondate alla terza cifra decimale (per l'arrotondamento il valore del metano è calcolato per differenza a 100).

#### 7.2.1.2 Taratura

La taratura viene effettuata in modo automatico preferibilmente con frequenza giornaliera al massimo con frequenza settimanale (normalmente nel periodo compreso tra le ore 06.00 e le ore 08.00) e consiste nel calcolo dei fattori di risposta e nella verifica dei tempi di ritenzione sulla media delle ultime tre analisi di un ciclo di taratura costituito da cinque analisi. La taratura è considerata valida se le percentuali di deviazione dei fattori di risposta e dei tempi di ritenzione, rispetto all'ultima taratura, risultano rispettivamente inferiori a 10% e a 4%. In questo caso i nuovi valori devono essere memorizzati e utilizzati per l'elaborazione delle analisi successive. In caso contrario i nuovi valori devono essere invalidati e deve essere evidenziato un allarme. In questo caso per l'elaborazione delle analisi successive devono essere utilizzati i fattori di risposta relativi all'ultima taratura.

Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Distributore, altre modalità di taratura purché in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.

#### 7.2.1.3 Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, con frequenza biennale, deve prevedere una verifica della accuratezza del gascromatografo da effettuarsi con una miscela di gas di prova (certificato LAT) contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra  $37,3 \div 40,2 \text{ MJ/Sm}^3$ , con modalità di prova ed errori consentiti come per le prove di accuratezza di cui al punto 5.1.2.

È inoltre richiesta una verifica delle prestazioni dello strumento attraverso un confronto su uno stesso campione standard con misure effettuate da laboratorio accreditato.

Copia dei rapporti di prova è inviata al Distributore.

Qualora le verifiche di cui sopra non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento; nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dal gascromatografo non sono considerati validi.

Il Distributore ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a carico di quest'ultimo se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.

#### 7.2.1.4 Manutenzione

La manutenzione del gascromatografo sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata dal proprietario dell'apparecchiatura, secondo le prescrizioni del costruttore.

#### 7.2.1.5 Trasmissione dati

Il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile sulla stessa una porta di comunicazione, di tipologia da concordare con il Distributore, per la trasmissione dei dati al Distributore per le successive elaborazioni.

La fornitura e la posa in opera del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e a carico del Distributore.

Il personale del Distributore o operante per conto del Distributore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura, ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 33/45</b>

I valori determinati dal gascromatografo sono trasmessi al Distributore per l'elaborazione e la conseguente validazione.

## 7.2.2 Gestione Analizzatori di Qualità

Di seguito sono riportati i principali elementi relativi alla gestione degli analizzatori di qualità

### 7.2.2.1 Esercizio dell'analizzatore di qualità

L'analizzatore di qualità deve effettuare almeno 1 analisi al minuto.

### 7.2.2.2 Taratura

La taratura, ove prevista dal costruttore, viene effettuata in modo automatico con frequenza definita dal costruttore stesso. L'ora di avvio della taratura automatica dovrà essere programmabile e concordata con il Distributore.

Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Distributore, altre modalità di taratura purché in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.

### 7.2.2.3 Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, con frequenza biennale, deve prevedere una verifica della accuratezza dell'analizzatore di qualità da effettuarsi con una miscela di gas di prova certificata LAT contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra  $37,3 \div 40,2$  MJ/Sm<sup>3</sup> e CO<sub>2</sub> superiore al 1% molare, con modalità di prova ed errori consentiti come per le prove di accuratezza di cui al punto 5.1.3.

Copia dei rapporti di prova è inviata al Distributore.

Sono consentiti controlli periodici diversi qualora si possano effettuare analisi comparative tra più analizzatori di qualità e/o gascromatografi e con laboratorio accreditato. Quest'ultima tipologia di controlli periodici deve essere comunque concordata con il Distributore.

Qualora le verifiche di cui sopra non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento; nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dall'analizzatore di qualità non sono considerati validi.

Il Distributore ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a carico di quest'ultimo se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.

### 7.2.2.4 Manutenzione

La manutenzione dell'analizzatore di qualità sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata dal proprietario dell'apparecchiatura secondo le prescrizioni del costruttore.

### 7.2.2.5 Trasmissione dati

Il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile una porta di comunicazione di tipologia da concordare con il Distributore per la trasmissione dati al Distributore per le successive elaborazioni.

La fornitura del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e carico del Distributore. Il personale del Distributore o operante per conto del Distributore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione. I valori determinati dall'analizzatore di qualità sono trasmessi al Distributore per l'elaborazione e la conseguente validazione.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 34/45

### 7.3 Piano di intervento per la gestione delle anomalie

Il Produttore propone un **Piano di Intervento** che descrive le azioni conseguenti ad eventuali difformità che si potranno evidenziare nel corso della gestione della connessione tenendo in considerazione:

- i dati del controllo qualità del Produttore;
- le analisi in continuo effettuate sull'impianto del Produttore.

Il Distributore integrerà il **Piano di Intervento** ricevuto con un documento per la gestione di eventuali disservizi generati dal sistema distributivo al fine di regolamentare la gestione di anomalie impattanti l'immissione di biometano.

Tale documento costituirà un addendum al presente Regolamento.

Tale Piano potrà essere modificato nel corso del tempo a seconda dell'andamento dell'attività di conduzione della connessione e dell'attività analitica su iniziativa del Distributore senza che ciò possa costituire causa di contenzioso da parte del Produttore.

In tale documento dovranno essere indicati i riferimenti del personale rintracciabile e reperibile del Produttore, al fine di consentire una rapida gestione delle anomalie.

I nominativi che dovranno essere forniti sono i seguenti:

- Referente e contatti Produttore in caso di avvio, fermo impianto, programmazione campionamenti, difformità sui dati di qualità rilevati;
- Referente e contatti Produttore per problematiche tecniche, anomalie e guasti su impianto reperibile 24/24;
- Referente e contatti Produttore per le analisi di biometano;
- Referente e contatti Produttore per aspetti di natura contrattuale/commerciale (Es. trasmissione dati qualità per obblighi nei confronti di SNAM/GSE)

Il Distributore renderà disponibile il Referente e il contatto per le segnalazioni di disservizi e anomalie.

Il personale del Distributore e quello del Produttore dovranno tempestivamente scambiarsi ogni informazione utile ad un veloce ripristino del servizio, in caso di disservizi e anomalie.

In caso di emergenza gas e/o di incidente gas che interessi l'Impianto di Distribuzione sul quale insiste l'Impianto di Produzione, il Produttore deve sottostare immediatamente alle prescrizioni impartite anche verbalmente (con eventuale successiva formalizzazione scritta) dal Distributore.

L'impossibilità per il Distributore di rintracciare il Produttore, con le modalità e ai recapiti indicati nel Piano di intervento dallo stesso, costituisce giusta causa per la sospensione senza preavviso dell'immissione di biometano in rete da parte del Distributore.

Il Produttore indica altresì le modalità che adotterà per la gestione del biometano prodotto in caso di interruzione della sua immissione in rete.

### 7.4 Chiusura dei Punti di Immissione da produzioni di biometano

Le richieste di chiusura di punti di immissione da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione dovranno essere trasmesse al Distributore, secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas.



	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 36/45</b>

## 8 SPECIFICA DI QUALITA' DEL GAS BIOMETANO

Nel presente capitolo sono descritti gli obblighi generali connessi alla qualità del biometano, i parametri di qualità ed i relativi valori di riferimento e modalità di determinazione nonché le regole di gestione delle anomalie.

### 8.1 Obblighi generali

Il biometano immesso in rete, anche miscelato al gas naturale, deve presentare caratteristiche tali da:

- (i) garantire l'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione, preservandolo ad esempio da fenomeni di corrosione;
- (ii) garantire la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del cliente finale;
- (iii) non annullare o coprire, in alcun caso, l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti.

In accordo con le Delibere ARERA per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, ai fini della definizione delle specifiche di qualità, il Distributore fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:

1. al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 e s.m.i.;
2. alla norma UNI EN 16726;
3. alla specifica tecnica UNI/TS 11537;
4. alla norma UNI EN 16723-1.

Relativamente all'odorizzazione l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133-2 (si richiama anche il necessario rispetto ed adempimento di tutte le prescrizioni dell'Appendice G) e non siano presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Inoltre, il Produttore deve garantire che:

- 1) il biometano sia odorizzabile anche in caso di futuro cambio di odorizzante da parte del Distributore;
- 2) deve garantire la conformità in termini di odorizzabilità alle eventuali future variazioni dei livelli minimi ammessi di odorizzante (effetto atteso della riduzione di zolfo ammesso)

Il rispetto di tali riferimenti normativi di qualità da parte del Produttore costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di distribuzione e per il mantenimento della stessa.

In relazione ai ruoli, diritti e responsabilità delle parti ai fini della determinazione dei parametri di qualità del gas e nelle attività ad essa funzionali vale quanto previsto in merito al capitolo 7.

Relativamente agli impianti di produzione di biometano da biomassa l'immissione è consentita nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dall'analisi di rischio eseguita dal Produttore ai sensi della UNI/TR 11722.

Per quanto concerne il rischio sanitario devono essere rispettate le indicazioni derivanti dall'applicazione della UNI CEN/TR 17238 "Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana".

 <b>INRETE</b> <small>DISTRIBUZIONE ENERGIA</small>	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 37/45</b>

## 8.2 Parametri di qualità e valori di riferimento

I limiti dei parametri di qualità del Biometano da rispettare sono quelli previsti dalla Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare, aggiornata dal D.M. 18 maggio 2018 e s.m.i..

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443):

- Pressione 101,325 kPa
- Temperatura 288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il riferimento entalpico di cui alle condizioni di riferimento sopra indicate.

*Caratteristiche chimiche ed energetiche del gas combustibile - Tab. 1 ( DM 18/05/2018)*

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Solfuro di Idrogeno	≤ 5	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani (**)	≤ 6	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale (**)	≤ 20	mg/Sm <sup>3</sup>
Potere Calorifico Superiore	34,95 – 45,28	MJ/Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe	47,31-53,00	MJ/Sm <sup>3</sup>
Densità relativa	≤ 0,555 - 0,7	--
Punto di rugiada dell'acqua (alla pressione di 7000 kPa relativi)	≤ - 5	°C
Punto di rugiada degli idrocarburi (nel campo di pressione di 100 - 7000 kPa relativi )	≤ 0	°C

(\*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

(\*\*) escluso lo zolfo da odorizzante

Poiché il gas, al fine di garantire la sicurezza del sistema distributivo, non deve contenere componenti, oltre a quelli specificati in Tabella 1, in concentrazione tale da impedirne, senza trattamenti, la distribuzione e l'utilizzo, il Biometano da immettere in rete deve rispettare anche i limiti individuati dalla UNI/TS11537 per i composti/elementi non previsti dal MISE 2018 e riportati in Tabella 2.

*Caratteristiche aggiuntive del Biometano – Tab. 2 (UNI/TS 11537)*

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
-----------	-------------------------	-----------------

I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà di INRETE Distribuzione Energia S.p.A.

Ogni divulgazione, riproduzione, distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Contenuto di zolfo da solfuro di idrogeno (H <sub>2</sub> S) e solfuro di carbonile (COS)	≤ 5	mg/Sm <sup>3</sup>
Contenuto di silicio totale volatile	0.8 - 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Contenuto di ossido di carbonio	≤ 0.1	% mol
Contenuto di ammoniaca	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Contenuto di Ammine	≤ 10	mg/Sm <sup>3</sup>
Contenuto di idrogeno	≤ 2	% vol
Contenuto di fluoro	< 3	mg/Sm <sup>3</sup>
Contenuto di cloro	< 1	mg/Sm <sup>3</sup>
Olio da compressore	--	--
Polveri	--	--

Inoltre, per la definizione della specifica analisi del rischio finalizzata, sia alla valutazione del rischio chimico/cancerogeno che del rischio biologico, il Produttore dovrà effettuare il controllo anche dei parametri indicati dalla norma **UNI EN 16723-1 - Annex C – Table C.3 – “Risk assessments”**.

Tali composti sono da ricercare per la loro tossicità (IPA - Metalli pesanti - BTEX, ecc.), per il fatto di essere dei mascheranti/interferenti con le sostanze odorizzanti (Terpeni), per causare danni alle reti o alle apparecchiature (Silicio/polisilossani), per essere biologicamente pericolosi (Patogeni).

*Ulteriori parametri per valutazione Rischio chimico e biologico – Tab. 3 (UNI EN 16723-1:2016)*

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metalli pesanti (As - Hg -Pb- Cd -Cr-Be -Sb-Mn-Sn-V)	≤ LQ	ug/ Sm <sup>3</sup>
Composti organici volatili non solforati (tra cui BTEX) - COV	≤ LQ	ug/ Sm <sup>3</sup>
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	≤ LQ	ug/ Sm <sup>3</sup>
TERPENI (tra cui: a-pinene, b-pinene, limonene, carene ) + Butanone e Cumene (*)	≤ LQ	Ug/Sm <sup>3</sup>
Microrganismi Patogeni	assenti	UFC

**(\*) parametri previsti anche dal UNI/TR 11722:** “Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa” per garantire la compatibilità del biometano prodotto con l’odorizzante/i in uso nella rete di immissione. Indica come concentrazione accettabile limonene equivalente ≤ 9 ppm (52 mg/Smc).

Per tutti i parametri riportati in tabella 3, non essendo indicati valori limite, dovrà **esserne verificata l’assenza**, intendendo che l’assenza è rappresentata dal non raggiungimento dei limiti di quantificazione (< LQ) sulla base dell’applicazione di metodi di misura con la più alta sensibilità presenti sul mercato per ogni specifico composto (esempio: per COV tecnica GC-MS, per IPA tecnica HRGC-HRMS).

Qualora uno o più parametri della tabella 3 risultassero positivi (ossia quantificabili dalla strumentazione) il Produttore dovrà indicare la motivazione della presenza di tali composti, in particolare se non compatibili con la matrice dichiarata per la produzione di biometano. Il Distributore potrà chiedere al Produttore ulteriori

 <small>DISTRIBUZIONE ENERGIA</small>	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 39/45</b>

specifiche analisi e approfondimenti impiantistici al fine di valutare l'eventuale immissione del Biometano prodotto. Il produttore dovrà in ogni caso fornire una valutazione del rischio in riferimento alle specifiche sostanze individuate con concentrazioni quantificabili in accordo con quanto previsto al punto 6 dell'UNI TS 11537 e alla norma UNI EN 16723-1 – Annex C – table C.3 – “risk assessments”. Tale valutazione dovrà prevedere sia l'impatto sull'ambiente sia l'esposizione dei lavoratori sia l'esposizione degli utenti finali (prodotti di combustione del biometano). La valutazione del rischio dovrà essere effettuata e firmata da tecnico qualificato e abilitato, e convalidata dal Produttore, il quale si assume la piena responsabilità della non pericolosità della presenza di tali composti pericolosi nel biometano immesso.

Si riportano nella seguente Tabella 4 i valori di temperatura accettabili in funzione della specie delle condotte riceventi come definite dai DDMM 16 e 17 aprile 2008

*Parametri fisici – Tab. 4 (UNI/TS 11537)*

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Temperatura max di immissione di 1° e 2° specie	≤ 50	°C
Temperatura max di immissione di 3°, 4°, 5°, 6° e 7°	≤ 20	°C
Temperatura min di immissione per tutte le specie	≥ 4	°C

### 8.3 Determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano

Il controllo dei parametri di qualità è effettuato nel rispetto delle modalità e delle frequenze minime prescritte dal punto 8 della UNI/TS 11537 tenuto conto di quanto definito dal paragrafo 6.4.1 in relazione alla durata del periodo di avviamento.

È facoltà di INRETE imporre frequenze maggiori in considerazione della specificità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas/biometano, delle caratteristiche dell'impianto di produzione e degli esiti dei controlli effettuati.

La determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano di cui alle precedenti Tabelle 1 – 2 - 3 è effettuata a cura e spese del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

In ciascun Punto di Immissione da produzione di biometano la determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas consegnato viene effettuata secondo le seguenti modalità:

1. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 1 viene effettuata in continuo seguendo i metodi di analisi e campionamento riportati nella norma UNI/TS 11537. Ai fini di tale determinazione sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto. La determinazione del punto di rugiada degli idrocarburi viene eseguita esclusivamente nel caso di produzioni con arricchimento di GPL.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 40/45</b>

2. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 2 viene effettuata in discontinuo tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo seguendo i metodi di analisi e campionamento riportati nella norma UNI/TS 11537 con frequenza:
  - 2.1. quindicinale con almeno una misura nel limite di specifica nel periodo, per i primi tre mesi di funzionamento dell'impianto;
  - 2.2. mensile con almeno una misura nel limite di specifica al mese, dal quarto al quindicesimo mese di funzionamento dell'impianto;
  - 2.3. trimestrale dal sedicesimo mese in poi.
  
3. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 3 viene effettuata in discontinuo tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo con frequenza annuale, utilizzando i metodi analitici più sensibili per ogni singolo composto.

Il Produttore dovrà fornire quindi al Distributore due tipologie di rapporti analitici:

1. una analisi chimico-fisica-microbiologica estesa "**Profilo COMPLETO**", costituito dalla somma dei parametri presenti in Tab1 + Tab.2 + Tab.3 del biometano prodotto, prima dell'immissione in rete, e a seguire almeno una volta/anno o con frequenze diverse a richiesta del Distributore.
  
2. un'analisi chimico-fisica "**Profilo MINIMO**", costituito dalla somma dei parametri presenti in Tab.1+Tab.2 con le modalità e le frequenze indicate dal rapporto UNI/TS 11537-p.to 8 "Misura".

Inoltre, il Produttore, così come previsto dalla UNI/TS 11537 e dalla UNI/TR 11722, per garantire la compatibilità del biometano prodotto con l'odorizzante/i in uso nella rete di immissione, dovrà fornire al laboratorio che svolgerà le rino-analisi i seguenti documenti:

- a) Analisi chimico, fisica e microbiologica estesa (vedi P.to 1.)
  
- b) La Scheda di Sicurezza sulla base dei risultati riscontrati nell'analisi estesa

Il Produttore dovrà poi fornire al Distributore l'esito della Verifica dell'odorizzabilità del biometano e sua caratterizzazione olfattiva eseguita dal laboratorio qualificato e accreditato per rino-analisi (analisi olfattometriche), così come prescritto dall'Appendice G della UNI 7133-2. Tale verifica dovrà essere effettuata nella fase di "abilitazione al funzionamento" (si veda par 6.2), e le prove olfattive devono essere ripetute ogni tre anni e nel caso di modifica del processo di produzione o variazione della tipologia e della quantità delle biomasse così come previsto al punto 11.4 della UNI/TS 11537.

## 8.4 Determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri di controllo dell'energia del biometano di cui alla precedente Tabella 1 è effettuata a cura e spese del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

In ciascun Punto di Immissione da produzione di biometano la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite:

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connesione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 41/45</b>

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 12.000 Sm<sup>3</sup>;
- un analizzatore di qualità o un gascromatografo se la portata giornaliera è inferiore a 12.000 Sm<sup>3</sup>.

Il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.

## 8.5 Gestione anomalie dei parametri di qualità

Il Produttore è tenuto ad immettere al Punto di Immissione biometano conforme ai requisiti di qualità riportati nel presente documento.

Nei casi di non conformità, nonché di indisponibilità dei dati di analisi dei parametri di controllo della qualità e dei relativi apparati di misura e trasmissione, ove presenti, o non adeguata manutenzione degli stessi, si applicherà quanto previsto dal paragrafo 9.3.2.

Qualora il mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo sia rilevato da:

- Sistemi di analisi in continuo del Produttore o del Distributore
- Campionamenti istantanei presso l'impianto di misura del Produttore

il Distributore procederà all'interruzione dell'immissione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidate in contraddittorio con il Produttore presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto.

Qualora il mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo sia rilevato unicamente dal Sistema di analisi in continuo del Distributore, Il Distributore procederà all'interruzione dell'immissione del gas, segnalandolo al Produttore, sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidata in contraddittorio con il Produttore presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto.

Qualora i dati di analisi provenienti dal Sistema di analisi del Produttore non siano disponibili, il Distributore, ai fini del solo controllo di conformità del biometano consegnato, farà riferimento ai dati provenienti dal proprio Sistema di analisi fino al ripristino della corretta funzionalità del Sistema di analisi del Produttore. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo, si procederà come illustrato al punto precedente.

Le azioni messe in atto dal Distributore, ivi inclusa l'eventuale all'interruzione dell'immissione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza della rete di Distribuzione.

Per i parametri di qualità non misurati in continuo, nel caso si evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni successive alla ripresa dell'immissione in rete, una volta accertato il rientro del gas in specifica, verranno effettuate secondo la frequenza prevista per la fase di cui al punto 2.1 del paragrafo 8.3 per poi ridursi, al conseguimento di sei valori conformi consecutivi nel periodo, a quella prevista per la fase di cui al punto 2.3 del medesimo paragrafo.

Il Produttore riconosce ed accetta che in tutti i casi di all'interruzione dell'immissione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso il proprio impianto e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Distributore non risponde nei confronti del Produttore e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del biometano.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	IO.INR_G02.06_A14	Rev.1	PAGINA 42/45

## 9 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

### 9.1 Obblighi delle Parti

A seguito dell'attivazione il Distributore si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento a:

- mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'Impianto di ricezione ed immissione nonché le proprie apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate, ove presenti, e di telecontrollo;
  - garantire nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento l'immissione di biometano nella rete di distribuzione;
  - garantire la messa a disposizione e/o inoltro dei dati di misura al Trasportatore, al Produttore di biometano, all'Utente della rete e se del caso al GSE;
  - garantire l'odorizzazione del biometano secondo la legislazione vigente;
- svolgere l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete;
- in caso di richiesta di modifica impiantistica o al processo produttivo che, per qualsiasi motivo, **possa determinare impatti/modifiche quali-quantitative sul biometano prodotto** compresa ogni variazione delle matrici utilizzate nella produzione del biometano, il produttore dovrà preliminarmente comunicare al Distributore la richiesta di modifica e procedere con le attività di cui ai capitoli 5.1 e 6.2 del presente Regolamento. Il Distributore è tenuto a trasmettere al Produttore l'esito della valutazione entro un termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria per la valutazione.

A seguito dell'attivazione il Produttore acquisisce il diritto ad immettere biometano nella rete di distribuzione nei limiti dei volumi, portate e pressioni stabilite nel preventivo e si impegna a:

- rispettare le prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel presente Regolamento;
- rispettare la normativa vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno all'impianto di distribuzione o a terzi;
- non effettuare immissioni di biometano in assenza di uno o più Utenti di bilanciamento che ritirano il biometano;
- non effettuare immissioni di biometano in caso di impossibilità ad eseguire i controlli di qualità o in caso di malfunzionamento delle apparecchiature di controllo della qualità;
- garantire al Distributore e/o a suoi incaricati l'accesso, non soggetto a preventivo preavviso, all'impianto di consegna e misura;
- garantire al Distributore e/o a suoi incaricati la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature dell'impianto di misura per il rilevamento dei dati, per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione, nonché per l'installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Distributore

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 43/45</b>

- in fase di abilitazione sostenere l'onere delle analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa dell'idoneità del gas all'immissione in rete di distribuzione e a rilasciarne adeguata certificazione al Distributore;
- in fase di attivazione e in tutti i momenti successivi sostenere l'onere delle analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa del gas effettuate da laboratorio accreditato individuato dal Distributore;
- mantenere e, eventualmente, sostituire a proprie spese le proprie apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate dandone evidenza al Distributore;
- comunicare preventivamente al Distributore ogni modifica impiantistica o al processo produttivo che, per qualsiasi motivo, possa determinare impatti/modifiche quali-quantitative sul biometano prodotto compresa ogni variazione delle matrici utilizzate nella produzione del biogas/biometano.  
La realizzazione della modifica è subordinata all'esito positivo della valutazione da parte del Distributore.

## 9.2 Inadempienze contrattuali del Distributore

### 9.2.1 Ritardata esecuzione opere di connessione

Ai sensi della Delibera 27/2019, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di Connessione, il Distributore corrisponde al Richiedente, a titolo di indennizzo, un ammontare pari al valore massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo, fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo del contributo richiesto per la realizzazione della connessione. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito.

L'indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o a cause non imputabili al Distributore.

## 9.3 Inadempienze contrattuali del Produttore

### 9.3.1 Limiti di pressione

Il biometano consegnato dal Produttore al Distributore presso un Punto di Immissione di biometano deve rispettare i limiti di pressione indicati nel preventivo.

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti il Produttore deve darne immediata comunicazione al Distributore.

In caso di mancato rispetto dei limiti di pressione, segnalato dal Produttore o rilevato dal Distributore, il Distributore è sollevato dall'obbligo di immissione/vettoriamento dei quantitativi di gas programmati e può intercettare per motivi di sicurezza l'immissione del biometano.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Distributore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Produttore - saranno a carico ed onere del Produttore.

	<b>Immissione in rete di Biometano</b> <b>Regolamento di Connessione ed Esercizio</b>		
	<b>IO.INR_G02.06_A14</b>	<b>Rev.1</b>	<b>PAGINA 44/45</b>

### 9.3.2 Qualità del biometano

Qualora il biometano consegnato dal Produttore al Distributore presso un Punto di Immissione risulti non conforme, per qualsiasi ragione, ai livelli di Qualità, ai sensi della Delibera 27/2019 si deve fare riferimento a quanto riportato al capitolo 8.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti o da sostenere da parte del Distributore, inclusi eventuali risarcimenti danni, in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno a carico ed onere del Produttore.

## 9.4 Limitazione di responsabilità

### 9.4.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante o comunque connesso alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

### 9.4.2 Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti del Produttore con propri clienti e/o fornitori; eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti Autorità;
- lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per il Produttore;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine;

**Il Distributore è escluso da qualsiasi responsabilità nei confronti del Produttore (e/o nei confronti di clienti e/o fornitori del Produttore, ivi compresi gli Utenti del bilanciamento) qualora, anche per limitati periodi di tempo, non fosse possibile procedere con l'immissione del biometano prodotto nella rete di distribuzione per ragioni di sicurezza (es. qualità biometano fuori specifica) o per incapacità della rete esistente di prelevare la portata prodotta dall'impianto di biometano.**

## 9.5 Forza maggiore

### 9.5.1 Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza straordinaria e imprevedibile, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi contrattuali.

### 9.5.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;

- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Distributore, il Produttore o altri soggetti coinvolti;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Distributore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti Autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti Autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, colposo o omissivo da parte del Distributore;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportanti assenso delle Autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo o omissivo della parte a cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati alla distribuzione del gas sulla rete gestita da INRETE, che il Distributore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

L'impossibilità di una parte di adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

### 9.5.3 Effetti

Ciascuna parte sarà manlevata da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento degli impegni assunti, nonché per qualsiasi danno o perdita subita dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano conseguenza di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

### 9.5.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a comunicare all'altra parte, con modalità idonee a comprovarne la relativa ricezione, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.